



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2018, proposto da:

Attardo Giuseppe (consigliere del Comune di Aragona), Licata Maria Grazia Rita (consigliere del Comune di Aragona), Clemenza Claudio Fabio (consigliere del Comune di Aragona), Parello Salvatore (già Sindaco del Comune di Aragona dal 2012 al 2017), Papia Alfonso (già consigliere del Comune di Aragona dal 2012 al 2017), Zammuto Alfonso (cittadino residente in Aragona), Parisi Massimo (cittadino residente in Aragona); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Brucculeri, con domicilio digitale all'indirizzo di pec carmelobrucculeri@avvocatiagrigeno.it, e con domicilio fisico in Palermo, Viale della Libertà n. 56, presso lo studio dell'avv. Marcello Madonia;

contro

Il Comune di Aragona, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Miceli, con domicilio digitale all'indirizzo pec donatellamiceli@avvocatiagrigeno.it;

nei confronti

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (pec: palermo@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici, siti in Palermo, via Villareale n. 6, è per legge domiciliato;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18/05/2018 con oggetto "Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Decreto Legislativo 267/2000" con la quale il Consiglio Comunale di Aragona delibera di approvare e fare propria integralmente la proposta di deliberazione n. 01 del 27/02/2018 reg. gen. N. 12 del 24/04/2018 a firma del Responsabile del 2° settore Dott. G.B. Montemaggiore con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa..."

NONCHÉ

- di qualsiasi atto e provvedimento comunque annesso, connesso, coordinato, antecedente e susseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aragona, con le relative deduzioni difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;

Uditi, alla camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018, i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto che, a una sommaria cognizione - e tenuto conto anche della documentazione prodotta dal Comune resistente - le censure dedotte non

presentano sufficienti profili di *fumus boni iuris*, atteso che:

- la proposta del responsabile del servizio finanziario, e l'allegata relazione del revisore unico espressamente richiamata nella proposta, sorreggono adeguatamente la dichiarazione di dissesto finanziario, i cui presupposti emergono dagli allegati alla deliberazione; e detta proposta è stata, peraltro, inviata a tutti i consiglieri prima della convocazione;

- appare, pertanto, formalistica la dedotta mancata considerazione, da parte dell'organo consiliare, della relazione del revisore attestante la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto, rispetto ai quali la deliberazione impugnata si pone quale atto vincolato;

Ritenuto, altresì, che non è immediatamente apprezzabile il lamentato "pregiudizio grave e irreparabile" a fronte della situazione finanziaria in cui versa l'ente locale;

Ritenuto, pertanto, che:

- va respinta l'istanza cautelare;

- le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore del Comune di Aragona; le stesse possono, invece, essere compensate con il Ministero dell'Interno, il quale non ha svolto difese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, respinge l'istanza cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna i ricorrenti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in favore del Comune di Aragona, quantificandole in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge, ove dovute; spese compensate tra i ricorrenti e il Ministero dell'Interno.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

L'ESTENSORE

Maria Cappellano

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO